

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE
(ai sensi degli artt. 2229 e segg. del Codice Civile)

Recante patti e condizioni per le prestazioni relative alle attività di componente dell'Organismo di vigilanza ex D. Lgs. n. 231/2001 di ADE S.p.A.

Con la presente scrittura privata non autenticata, redatta in duplice originale, fra

• **ADE S.p.A.**, P.IVA 02319580342, con sede in Parma Strada della Repubblica n. 1, legalmente rappresentata in questo atto dall'Amministratore Unico avv. Matteo Petronio nato a Parma il 13 maggio 1975 e domiciliato per la carica presso la sede operativa di Ade S.p.A. Viale Villetta 31/a Parma (PR)

E

il, **Dott. Avv. Marco Merulla**, nato a Agrigento (AG) il 29.12.1975, residente in Viale Anteo ed Erasmo Viotti, 14 - 43123 PARMA (di seguito nominato *Professionista*)

PREMESSO

- che la Committente, con determina dell'Amministratore Unico Dott. Adalberto Costantini del n. 5 del 31 Marzo 2016 e s.m.i. ha approvato il modello organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. di ADE S.p.A.;
- che la predetta disposizione legislativa prevede, quale obbligo legale a carico del Committente, la nomina dell'Organismo di Vigilanza (di seguito denominato anche "OdV");
- che la selezione del Professionista è avvenuta mediante procedura paraselettiva, basata sulla comparazione curriculare dei profili professionali pervenuti ad ADE S.p.A. attinenti all'attività da espletare, in coerenza con i principi di trasparenza, imparzialità ed economicità imposti anche per le società in house dalla normativa applicativa del D. Lgs. n. 165/2001;
- che il Professionista è in possesso delle qualità ed attitudini tecnico-professionali per le quali offre la propria prestazione d'opera;
- che il Professionista ha dichiarato la propria disponibilità ed il proprio interesse a collaborare con la Committente;
- che il Professionista solleva la Committente da ogni responsabilità in caso di infortunio sul lavoro imputabile al presente contratto;
- che il Professionista ha presentato dichiarazione di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e S.m.i. con la quale dichiara che nei propri confronti non sussistono cause di inconferibilità di cui all'art. 3 D. Lgs. n. 39/13 rispetto all'incarico oggetto del presente contratto;

tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1
(Premesse)

Le premesse fanno parte integrante ed essenziale del presente contratto. Esse rappresentano e riproducono le motivazioni che hanno indotto le parti alla sua stesura.

ART. 2

(Funzioni e compiti)

Il Professionista, in qualità di Organismo di Vigilanza di ADE S.p.A., è chiamato a svolgere i compiti del predetto organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo di cui al D. Lgs. n. 231/2001.

Nell'esecuzione dei suoi compiti, il Professionista è chiamato a svolgere le seguenti attività:

Verifica e vigilanza sul Modello Organizzativo (di seguito denominato anche "Modello"), ossia:

- effettuare una costante ricognizione delle attività della Società, allo scopo di monitorare ed eventualmente segnalare le aree a rischio reato, individuando le implementazioni e/o le integrazioni necessarie;
- verificare l'adeguatezza del Modello, ovvero la sua idoneità a prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti;
- verificare l'effettività del Modello, ovvero la rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli formalmente previsti dal Modello stesso;
- vigilare sulla congruità del sistema delle procure, al fine di garantire l'efficacia del modello; a questo scopo, potrà svolgere controlli incrociati per verificare la corrispondenza tra i poteri formalmente conferiti e le funzioni effettivamente svolte;
- vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari, segnalando tempestivamente ai vertici aziendali eventuali violazioni o tentativi di violazione;
- monitorare l'attività aziendale, nonché la funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla Società, come previsto nel Modello, effettuando verifiche periodiche e straordinarie (cd. "spot"), nonché i relativi "follow up";
- verificare l'aggiornamento del Modello, proponendo, se necessario, all'Amministratore Unico o alle funzioni aziendali eventualmente competenti l'adeguamento dello stesso, con il supporto del Direttore Generale, al fine di migliorarne l'adeguatezza e l'efficacia, anche in considerazione di eventuali sopraggiunti interventi normativi e/o di variazioni della struttura organizzativa o dell'attività aziendale e/o di riscontrare significative violazioni del Modello;
- esaminare le relazioni periodiche e le altre segnalazioni che prospettino eventuali violazioni del Modello, allo scopo di individuare possibili carenze nel suo funzionamento, proponendo le necessarie modificazioni; in tal caso, avverte, senza indugio, i vertici aziendali;
- verificare periodicamente il Modello, prevedendo l'analisi ed il controllo di specifiche aree di attività aziendale ritenute a rischio. Sulla base di tali verifiche predisporrà, un rapporto, con cadenza semestrale da presentare all'Amministratore Unico della Società che evidenzia le problematiche riscontrate ed eventualmente suggerisca le azioni correttive da intraprendere.

Informazione e formazione sul Modello, ossia:

- promuovere e monitorare le iniziative dirette a favorire la diffusione del Modello presso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative previsioni ("destinatari");
- promuovere e monitorare le iniziative, ivi inclusi i corsi e le comunicazioni, volte a favorire un'adeguata conoscenza del Modello da parte di tutti i destinatari;
- riscontrare con tempestività, anche mediante la predisposizione di appositi pareri, le richieste di chiarimento e/o consulenza provenienti dalle funzioni o risorse aziendali ovvero dagli organi amministrativi di controllo, qualora connesse e/o collegate al Modello.

Gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV, ossia:

- assicurare il puntuale adempimento, da parte dei soggetti interessati, di tutte le attività di reporting inerenti al rispetto del Modello;
- esaminare e valutare tutte le informazioni e/o le segnalazioni ricevute e connesse al rispetto del Modello, ivi incluso per ciò che attiene le sospette violazioni dello stesso;
- informare gli organi competenti, nel proseguo specificati, in merito all'attività svolta, ai relativi risultati ed alle attività programmate;

- segnalare agli organi competenti, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni del Modello ed i soggetti responsabili;
- in caso di controlli da parte di soggetti istituzionali, ivi inclusa la Pubblica Autorità, fornire il necessario supporto informativo agli organi ispettivi.

Allo scopo di esercitare al meglio le funzioni sopra descritte, il Professionista, sul piano organizzativo ed operativo, deve:

1. procedere alla formazione di un regolamento di funzionamento interno (Regolamento dell'ODV), che disciplini gli aspetti e le modalità principali dell'esercizio della propria azione ed in particolare:
 - a) tipologia delle attività di verifica e di vigilanza;
 - b) tipologia delle attività connesse all'aggiornamento del Modello;
 - c) attività connessa all'adempimento dei compiti di informazione e formazione dei destinatari del Modello;
 - d) gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV;
 - e) funzionamento e organizzazione interna dell'OdV (es. convocazione, verbalizzazione riunioni etc..);
2. redigere un programma delle attività da svolgere annualmente;
3. formulare previsione di spesa per il budget annuale che si prevede necessario per lo svolgimento delle attività programmate, da sottoporre al vaglio dell'Amministratore Unico per il relativo stanziamento

può:

- accedere liberamente presso ogni struttura societaria, senza necessità di preavviso, per richiedere ed acquisire informazioni, documentazione e dati ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal modello;
- accedere a tutte le informazioni concernenti le attività a rischio di reato, come meglio elencate nella parte speciale del Modello;
- svolgere le proprie funzioni coordinandosi con i Responsabili dei processi (Process Owner e Co-owner) per tutti gli aspetti relativi alla implementazione delle procedure operative di attuazione del Modello;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti ai fini dell'attuazione del Modello e in vista di un suo eventuale adattamento; in particolare le informazioni, segnalazioni, report, elazioni previsti nel Modello sono conservati in apposito archivio per un periodo di almeno 10 anni.
- condurre indagini interne per l'accertamento di eventuali violazioni delle prescrizioni del Modello e per l'esercizio dell'azione disciplinare;
- sollecitare la convocazione dell'Amministratore Unico e del Collegio Sindacale per riferire in ordine ad aspetti rilevanti e/o urgenti relativi allo svolgimento della sua attività di ispezione e vigilanza.

Nell'esecuzione dei compiti assegnatigli, il Professionista è sempre tenuto a documentare puntualmente, anche mediante la compilazione e la tenuta di appositi registri, tutte le attività svolte, le iniziative e i provvedimenti adottati, così come le informazioni e le segnalazioni ricevute, anche al fine di garantire la tracciabilità degli interventi intrapresi e delle indicazioni fornite alle funzioni aziendali competenti.

Il Professionista, in relazione ai compiti che è chiamato a svolgere ai sensi del D. Lgs. n. 231/01:

- a) riferisce periodicamente, con cadenza annuale, all'A.U. ed al Collegio Sindacale;
- b) si relaziona comunque in via continuativa con il Direttore Generale ed il Collegio Sindacale;

L'OdV, fatte salve le competenze delle singole Aree della Società, ha altresì una funzione consultiva e propositiva affinché la Committente si sviluppi nell'ambito dei criteri di eticità.

In particolare, ha il compito di:

- definire le iniziative ritenute opportune a diffondere la conoscenza del Codice Etico e a chiarirne il significato e l'applicazione;
- promuovere la revisione periodica del Codice Etico e dei meccanismi di attuazione;

- vigilare sul rispetto e l'applicazione del Codice Etico e proporre, attraverso le funzioni aziendali preposte, gli eventuali provvedimenti sanzionatori ai sensi di legge e del contratto sul rapporto di lavoro;
- riferire periodicamente all'Amministratore Unico sull'attività svolta e sulle problematiche connesse all'attuazione del Codice Etico;
- monitorare la definizione di programmi di formazione del personale aventi per oggetto il Modello ed il Codice Etico.

ART. 3

(Requisiti di professionalità e di onorabilità)

Il Professionista non deve avere un profilo professionale e personale che possa pregiudicare l'imparzialità di giudizio, l'autorevolezza e l'eticità della sua condotta, l'onorabilità e l'assoluta autonomia e indipendenza.

Il Professionista pertanto possiede le seguenti caratteristiche:

- a. conoscenza dell'organizzazione e dei principali processi aziendali tipici del settore in cui la Committente opera;
- b. conoscenze giuridiche tali da consentire l'identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato;
- c. capacità di individuazione e valutazione degli impatti, discendenti dal contesto normativo di riferimento, sulla realtà aziendale;
- d. conoscenze di principi e tecniche proprie di *internal auditing*;
- e. conoscenza delle tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività "ispettiva" e "consulenziale";
- f. profilo etico di rilevanza e valore riconosciuti;
- g. oggettive credenziali di competenza sulla base delle quali poter dimostrare, anche verso l'esterno, il reale possesso delle qualità sopra descritte.

ART. 4

(Garanzie)

Ai fini dello svolgimento e della realizzazione delle proprie funzioni, il Professionista, nella descritta qualità:

- è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo e la sua attività non può essere sindacata da alcun altro organismo o struttura della società, fatte salve le ipotesi di inadempienza agli obblighi contrattuali;
- si colloca, nell'Organigramma Aziendale, al di fuori di qualsiasi autorità gerarchica, come organo indipendente;
- il compenso spettante da contratto non potrà subire, dalla nomina fino al termine dell'incarico, alcuna variazione, se non quelle determinate da eventuali necessità di adattamento ad indici legali o in presenza di modificazioni della legge o dell'organizzazione aziendale che comportino un allargamento od una restrizione dei compiti attribuiti all'OdV;
- il Professionista dispone per un efficace svolgimento dei suoi compiti, del budget che la Società provvede a stabilire con cadenza annuale, potendo disporre, se la Società lo ritiene opportuno, di una casella di posta elettronica;
- ha libero accesso a tutte le funzioni e aree della società, nonché ad ogni documentazione ed archivio, senza necessità di alcuna autorizzazione preventiva, per ottenere ogni informazione o dato reputati rilevanti per lo svolgimento dei compiti previsti dalla legge e dal presente contratto; può richiedere in caso di necessità motivate di avvalersi, sotto la diretta sorveglianza e responsabilità, anche dell'ausilio di consulenti esterni, il cui compenso è corrisposto mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate all'OdV;
- con precipuo riguardo alle questioni connesse alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e alla gestione ambientale, il Professionista dovrà avvalersi di tutte le risorse attivate dalla Società per la gestione dei relativi aspetti, quali ad esempio, il Responsabile e gli addetti al servizio prevenzione e protezione;
- qualora ne ravvisi l'esigenza per l'espletamento dei propri compiti istituzionali, può partecipare, senza diritto di voto, all'Assemblea sociale ed alle riunioni del Collegio Sindacale, delle cui convocazioni deve, comunque ricevere notizia.

ART. 5

(Cause d'ineleggibilità e decadenza)

Il professionista dichiara di non trovarsi in una delle cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla legge, né di avere vincoli di parentela con il vertice aziendale, né di essere legato alla Committente da interessi economici (es. partecipazioni azionarie) o da qualsiasi situazione che possa generare conflitto di interesse, in conformità a quanto previsto dall'art. 4.2 del Modello.

Laddove alcuno dei motivi di ineleggibilità esplicitati nel sopra richiamato art. 4.2 del Modello dovesse configurarsi a carico del soggetto nominato, accertato da una determina dell'Amministratore Unico, questi decadrà automaticamente dalla carica.

In caso di sopravvenienza di una delle suddette cause di ineleggibilità e decadenza, il professionista deve darne immediata comunicazione all'Amministratore Unico.

Fuori dai casi precedenti l'Amministratore Unico può comunque ritenere ineleggibile o revocare dall'incarico il Professionista qualora nei suoi confronti sia stato iniziato un procedimento penale per i reati, consumati o tentati, previsti dagli artt. 24 e segg. del D. Lgs. n. 231/01, nonché per delitti dolosi, consumati o tentati, commessi con violenza o minaccia alle persone o per delitti, consumati o tentati, contro il patrimonio, mediante violenza o frode, ovvero per reati societari.

ART. 6

(Durata dell'incarico)

Il contratto entra in vigore dalla data odierna e terminerà con la chiusura di tutti gli atti relativi all'approvazione del bilancio d'esercizio 2028.

Il mandato è eventualmente rinnovabile, con determina dell'Amministratore Unico. In ogni caso il Professionista rimane in carica fino alla nomina del successore.

ART. 7

(Cessazione dell'incarico)

La revoca del Professionista dalla qualità di Organismo di Vigilanza compete esclusivamente all'Amministratore Unico di ADE S.p.A.

Il Professionista non può essere revocato dalla nomina di OdV salvo che per giusta causa.

A tale proposito, per giusta causa di revoca dovrà intendersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- gravi e accertati motivi di incompatibilità che ne vanifichino indipendenza e autonomia;
- un grave inadempimento dei doveri propri dell'OdV come, ad esempio, l'omessa redazione della relazione informativa semestrale;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del Professionista, per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.;
- una sentenza di condanna, passata in giudicato, a carico del Professionista ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- una sentenza di condanna passata in giudicato a carico di ADE S.p.A. ove risulti dagli atti "l'omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'OdV, in base a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 231/01;
- il venir meno di anche uno solo dei requisiti di eleggibilità.

Nei casi sopradescritti in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, l'Amministratore Unico, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre la sospensione dei poteri del Professionista in qualità di OdV.

Il Professionista inoltre può essere revocato, con determina dell'Amministratore Unico, per inadempienza agli obblighi, di seguito stabiliti, o comunque per comportamenti gravemente lesivi dei principi di imparzialità, correttezza e trasparenza connessi allo svolgimento dell'incarico o legati all'attività della società.

Il Professionista potrà recedere in qualsiasi momento dall'incarico, previa comunicazione inviata con lettera raccomandata con prova di avvenuto ricevimento (specificamente A/R ovvero consegna a mano con firma per ricevuta) all'Amministratore Unico; il recesso diviene operativo decorsi trenta giorni dalla ricezione della raccomandata.

ART. 8

(Obblighi del Professionista)

Il Professionista deve adempiere al suo incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico stesso, dalla natura dell'attività esercitata e dalle sue specifiche competenze.

Il Professionista deve improntarsi a principi di autonomia e indipendenza, non soggetto al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria.

Il Professionista deve svolgere le proprie funzioni con imparzialità, correttezza e trasparenza.

Il Professionista non svolge alcun ruolo operativo, che ne minerebbe l'autonomia e l'obiettività di giudizio al momento delle verifiche, né esercita alcun potere di ingerenza nella gestione aziendale. Ha il dovere di evidenziare l'idoneità e l'adeguatezza nel tempo del Modello proponendo eventuali modifiche o integrazioni ove necessarie per modificazioni dell'assetto societario o dell'attività dell'impresa nonché di variazioni del quadro normativo o in caso di significative violazioni del Modello o del Codice Etico.

Il Professionista ha l'obbligo di segnalare ogni violazione di prescrizioni del Modello, senza poter adottare alcun provvedimento impeditivo, che resta di esclusiva pertinenza dell'Amministratore Unico o delle altre funzioni della Società competenti.

Al Professionista (e così anche ad eventuali collaboratori) è fatto divieto di rivelare a terzi estranei alla società tutte le notizie, le informazioni e le decisioni, concernenti l'attività sociale, di cui venga a conoscenza a causa e nell'esercizio delle sue funzioni. La violazione dell'obbligo di segretezza è causa di revoca immediata.

Il Professionista ha l'obbligo di documentare l'attività di ispezione, di controllo, di vigilanza, nonché di istruzione in ordine all'accertamento delle violazioni e deve effettuare ogni sei mesi una verifica dell'attuazione del Modello, da svolgere in ciascuna delle aree a rischio reato e sui processi individuati: l'esito di tale verifica deve essere adeguatamente documentato e trasmesso all'Amministratore Unico ed al Collegio Sindacale.

Ha altresì l'obbligo di riferire annualmente relazione scritta, all'Amministratore Unico sullo stato di attuazione e di effettività del Modello, proponendo, ove necessario, modificazioni, adattamenti ed integrazioni. Tale informativa viene altresì trasmessa al Collegio Sindacale.

Il Professionista, collegialmente con gli altri componenti l'OdV, cura l'archiviazione e la conservazione, presso il proprio ufficio, di ogni documento relativo all'attività espletata ed alla corrispondenza ricevuta ed inviata.

Il Professionista, all'atto dell'insediamento, assume solidalmente con gli altri componenti l'OdV, l'obbligo di predisporre il Regolamento dell'organismo di vigilanza, che sarà successivamente sottoposto all'approvazione dell'Amministratore Unico.

In tale regolamento verranno meglio dettagliate tra l'altro le funzioni del Presidente dell'OdV.

Il Professionista è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 9

(Rapporti informativi)

Il Professionista effettua una costante e precisa attività di reporting, in via "ordinaria" agli organi societari e, in particolare, relaziona per iscritto, semestralmente, all'Amministratore Unico ed il Collegio Sindacale sull'attività compiuta nel periodo e sull'esito della stessa, fornendo pure una anticipazione sulle linee generali di intervento per il periodo successivo.

La relazione al Collegio Sindacale viene inviata a mezzo lettera raccomandata con prova di avvenuto ricevimento (anche a mano con firma per ricevuta) o a mezzo e-mail con richiesta della conferma di lettura.

L'attività di reporting avrà ad oggetto, in particolare:

- l'attività in genere svolta dall'OdV nel semestre;
- eventuali problematiche o criticità che si siano evidenziate nel corso dell'attività di vigilanza;
- una descrizione delle eventuali nuove attività a rischio individuate;
- la proposta di azioni correttive, necessarie o eventuali, da apportare al fine di assicurare l'efficacia e l'effettività del Modello, nonché lo stato di attuazione delle azioni correttive deliberate dalla Società
- informativa in merito all'eventuale commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto;
- informativa delle segnalazioni ricevute o direttamente riscontrate riguardanti l'accertamento di comportamenti non in linea con il Modello;

- la segnalazione di eventuali mutamenti nel quadro normativo e/o significative modificazioni dell'assetto interno della società e/o delle modalità di impresa che richiedono un aggiornamento del modello;
- la rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da esporre la Società al pericolo che siano commessi reati rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001
- l'eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle funzioni aziendali nell'espletamento dei propri compiti di verifica e/o indagine
- in ogni caso, qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte degli organi deputati
- il rendiconto delle spese sostenute ed il preventivo proposto su base annuale.

Tra le precedenti, va senz'altro evidenziato l'obbligo di riferire senza ritardo all'Amministratore Unico circa eventuali violazioni alle prescrizioni contenute nel Modello, ai fini dell'adozione dei provvedimenti conseguenti. Analoga comunicazione è inviata, per quanto di eventuale competenza, al Collegio Sindacale.

Il Professionista inoltre dovrà segnalare eventuali comportamenti/azioni non in linea con il codice etico e con le procedure aziendali al fine di:

- acquisire tutti gli elementi per effettuare eventuali comunicazioni alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
- una valutazione complessiva sul funzionamento e l'efficacia del Modello con eventuali proposte di modifiche o integrazioni.

Le eventuali criticità, se ritenute gravi, dovranno essere comunicate nel più breve tempo possibile all'Amministratore Unico, richiedendo anche il supporto delle altre strutture aziendali che possano collaborare nell'attività di accertamento e nell'individuazione delle azioni che possono impedire il ripetersi di tali circostanze. Il Professionista ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministratore Unico qualora la violazione riguardi i vertici apicali dell'Azienda. In ogni caso, il Professionista può rivolgersi all'Amministratore Unico ogni qualvolta lo ritenga opportuno ai fini dell'efficace ed efficiente adempimento dei compiti ad esso assegnati, con particolare riferimento all'eventualità in cui dovessero emergere problematiche o criticità relative ad un'area individuata nell'analisi di risk assesment come "sensibile", eventualmente sollecitandone la convocazione per motivi urgenti.

Il Professionista può essere convocato in qualsiasi momento dall'Amministratore Unico, enunciandone le ragioni per l'acquisizione di ogni informazione utile relativa alla attività di vigilanza ed alla idoneità preventiva del modello. L'OdV ha il compito nei confronti dell'Amministratore Unico di comunicare, all'inizio di ciascun esercizio, il piano delle attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnategli, comunicare periodicamente lo stato di avanzamento, almeno semestrale, del programma definito ed eventuali cambiamenti apportati al piano, motivandoli.

ART. 10

(Coordinamento con le funzioni aziendali)

Tutte le funzioni aziendali devono collaborare con il Professionista, nello svolgimento del suo incarico; in particolare, devono rispondere tempestivamente alle richieste dallo stesso inoltrate, nonché mettere a disposizione tutta la documentazione e, comunque, ogni informazione necessaria allo svolgimento dell'attività di vigilanza.

In particolare, i Responsabili dei processi individuati dal Modello (Process Owner e Co-owner), qualora riscontrino ambiti di miglioramento nella definizione e/o nell'applicazione di protocolli di prevenzione definiti nel Modello redigono e trasmettono tempestivamente all'OdV una relazione scritta avente come minimo il seguente contenuto:

- a) una descrizione sullo stato di attuazione dei protocolli di prevenzione delle attività a rischio di propria competenza;
 - b) una descrizione delle attività di verifica effettuate in merito all'attuazione dei protocolli di prevenzione e/o delle azioni di miglioramento dell'efficacia dagli stessi intraprese;
 - c) l'indicazione motivata dell'eventuale necessità di modifiche ai protocolli di prevenzione e alle relative procedure di attuazione;
 - d) gli eventuali ulteriori contenuti come potranno essere espressamente richiesti, di volta in volta, all'OdV.
- I Responsabili aziendali devono comunicare con tempestività ogni informazione riguardante:

- emissione o aggiornamento di documenti organizzativi;
- avvicendamenti di responsabilità nelle attività a rischio;
- aggiornamento di deleghe e procure aziendali;
- elementi principali delle attività di carattere straordinario svolte;
- procedimenti disciplinari avviati per violazione del Modello con sanzioni o archiviazione conseguenti.

Tutti i dipendenti ed i membri degli organi sociali della Società devono segnalare la commissione vera o presunta di reati di cui al Decreto di cui vengano a conoscenza e così per ogni violazione del Modello o del Codice Etico.

Alle funzioni aziendali che, nell'erogazione di tale supporto, vengano a conoscenza di informazioni ritenute sensibili, saranno estesi gli stessi obblighi di riservatezza previsti per le risorse dell'OdV. Nell'ipotesi in cui l'incarico sia affidato, invece, a consulenti esterni, nel relativo contratto dovranno essere previste clausole che obblighino gli stessi al rispetto della riservatezza sulle informazioni e/o i dati acquisiti o comunque conosciuti o ricevuti nel corso dell'attività.

ART. 11

(Obblighi della committente)

La Committente si impegna a trasmettere al Professionista, nella descritta qualità, da parte di tutti i destinatari, vale a dire amministratori, sindaci, soggetti che operano per la società incaricata della revisione dell'azienda, nonché dai suoi dipendenti, inclusi i dirigenti, senza alcuna eccezione, ed ancora da tutti coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, per ADE S.p.A. (es. consulenti, fornitori etc.) di qualsiasi notizia relativa all'esistenza di possibili violazioni dei principi contenuti nel Modello.

ART. 12

(Determinazione dei compensi)

Il corrispettivo per l'attività svolta dal Professionista in virtù del presente contratto viene convenuto in complessivi euro 8.000,00 (ottomila/00) annuali al netto di oneri fiscali, che verranno pagati in due rate annuali, dietro presentazione di nota pro forma da parte del Professionista che emetterà fattura al pagamento, oltre C.P.A. 4%.

ART. 13

(Responsabilità)

Il Professionista è responsabile nei confronti della Committente dei danni derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza nell'adempimento delle proprie funzioni e degli obblighi di legge imposti per l'espletamento dell'incarico.

Il Professionista non potrà, senza il previo consenso scritto della Committente, divulgare pubblicamente o rendere note a terzi tali informazioni.

Le garanzie di cui al presente articolo non si applicano nel caso il Professionista sia obbligato per legge a comunicare tali informazioni, o nel caso tali informazioni siano o divengano di pubblico dominio indipendentemente dalla divulgazione delle stesse da parte del professionista.

ART. 14

(Clausola risolutiva espressa)

Il presente contratto potrà essere immediatamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento dei danni, mediante semplice comunicazione scritta qualora il Professionista non ottemperi agli obblighi espressamente indicati negli artt. 2,8,9,13, ovvero dichiarare il falso in relazione a requisiti indicati agli articoli 3 e 5.

ART. 15

(Clausole nulle e modifiche)

Qualora una o più clausole di cui al presente contratto siano dichiarate nulle o inefficaci dalla competente autorità giudiziaria, la parte restante del contratto continuerà ad avere validità tra le parti, salvo che detta clausola abbia costituito motivo determinante nella conclusione del presente contratto.

Ogni modifica delle condizioni e dei termini del presente contratto richiede la forma scritta a pena di nullità.

ART. 16

(Esclusione di diversi rapporti)

Con il presente contratto le parti intendono porre in essere tra loro unicamente un rapporto di consulenza e collaborazione professionale, con esclusione di qualsiasi altro rapporto.

ART. 17

(Foro competente)

Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla esecuzione del presente contratto sarà competente il foro di Parma.

ART. 18

(Disposizioni residuali)

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le disposizioni di riferimento applicabili ai rapporti ed alle fattispecie dall'art. 2229 e seguenti del Codice Civile e in quanto compatibili le norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

ART. 19

(Informativa sulla Privacy)

Il Professionista provvede al trattamento, alla diffusione, ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente contratto nell'ambito del perseguimento della propria attività professionale, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento U.E. 2016/79 e dal D. Lgs. n. 196/03 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi dello stesso.

La Società si impegna a trattare i dati personali provenienti dal Professionista unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

ART. 20

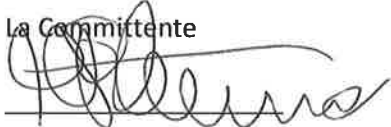
(Registrazione)

Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto

Parma, 5/6/2026

La Committente



Il Professionista



